

CONVENZIONE DI CONSULENZA PROFESSIONALE

L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri (C.F. 91009910927), di seguito indicata come ASL n. 6 , rappresentata dal Commissario Straordinario Dr.ssa Maria Maddalena Giua, che agisce in nome e per conto della Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, 9;

E

L'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari (C.F. 02315520920), di seguito indicata come Azienda Ospedaliera, rappresentata dal Commissario Straordinario Dr.ssa Graziella Pintus, che agisce per nome e per conto dell'Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale – Piazzale Alessandro Ricchi n.1, Cagliari.

PREMESSO CHE

- Presso la Asl 6 di Sanluri, a partire dall'anno 2009, è sorta l'esigenza di acquisire prestazioni professionali di radiologia medica onde poter dar corso allo screening aziendale di prevenzione del K della mammella;
- Pertanto la ASL n. 6 di Sanluri e la A.O. "G. Brotzu", da ultimo con deliberazione n. 1 del 09/01/2015, hanno stipulato una convenzione di consulenza professionale avente ad oggetto l'espletamento di esami mammografici da parte del personale medico dipendente della A.O. Brotzu, da ultimo prorogata sino al 31 dicembre 2015;
- la Asl n. 6 di Sanluri, accertata l'impossibilità di fronteggiare le suddette attività assistenziali facendo ricorso al personale dipendente, continua ad avere la necessità di avvalersi della collaborazione professionale di Dirigenti Medici specialisti nella disciplina di cui trattasi;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La A.O. Brotzu si impegna a fornire alla A.S.L. n. 6, per il tramite del proprio personale medico radiologo, una attività di consulenza e collaborazione avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni inerenti l'espletamento di esami mammografici.

ART. 2

L'attività di collaborazione e consulenza di cui al precedente articolo sarà erogata da parte di dirigenti medici dipendenti della A.O. Brotzu, specialisti nella disciplina di Radiologia con esperienza nel campo delle mammografie, in particolare nello screening di I e II livello, secondo le indicazioni e direttive formalizzate dai Direttori Sanitari dei PP.OO. "San Michele" della AO Brotzu e "N.S. Bonaria San Gavino M.le" della Asl 6 Sanluri.

L'attività di collaborazione, dovrà essere effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, per n. 10 ore settimanali e verrà svolta presso le strutture aziendali di riferimento, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs n. 66/2003 in materia di diritto alle ore di riposo giornaliero e nel rispetto del numero massimo di ore di lavoro nell'arco della settimana; la piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra il Direttore della Direzione Medica del P.O. "San Michele" della AO Brotzu ed il Responsabile UOC Radiologia del P.O. "N.S. Bonaria San Gavino M.le" della Asl 6 Sanluri.

Nel caso di ulteriori necessità assistenziali è fatta salva la possibilità che le parti addivengano ad ulteriore accordo circa l'ampliamento delle ore di attività oggetto della presente convenzione.

ART.3

Per le attività di cui all'articolo precedente la ASL n. 6 di Sanluri corrisponderà alla A.O. Brotzu un compenso lordo pari ad € 60,00 (sessanta/00) per ogni ora di prestazione.

Sarà inoltre riconosciuto indennizzo per l'intero viaggio (andata e ritorno) sostenuto per ogni accesso da remunerare a €. 30,00 (trenta/00).

ART.4

Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore come determinato al precedente art. 3 verrà corrisposto dalla Asl n. 6 alla A.O. Brotzu che ne attribuirà il 95% al consulente avente diritto, previa presentazione di riepilogo degli accessi effettuati dal consulente medesimo attestato dalla Direzione Sanitaria del P.O. di San Gavino M.le e dal Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica/ Responsabile del Centro Screening della stessa.

ART.5

Per lo svolgimento delle attività inerenti la presente convenzione la Asl n. 6 assicurerà idonea copertura assicurativa dei rischi in itinere e per danni derivanti a terzi, al prestatore d'opera nelle prestazioni rese nell'ambito della stessa.

ART.6

La presente convenzione, decorrente dalla data del 1° gennaio 2016, avrà durata sino alla data del 31 dicembre 2016 e potrà essere contestualmente prorogata previa adozione di specifico atto scritto tra le parti stipulanti.

E' fatta salva l'eventuale cessazione anticipata della presente convenzione nel caso di emanazione di provvedimenti regionali di accorpamento della Asl 6 di Sanluri ad altri Enti del SSR.

ART.7

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà quello di Cagliari.

ART.8

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Letto, approvato, sottoscritto.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
della A.S.L. N. 6 Sanluri
Dr.ssa Maria Maddalena Giua**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
della A.O. "G. BROTZU"
Dr.ssa Graziella Pintus**

La presente convenzione, composta da n. 3 pagine e n. 8 articoli, è sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.